



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | BRANDIMARTE | MASSIMO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO | SAVERIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CATAPANO | GIUSEPPE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 550/2017
depositato il 18/04/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP031101142/2016 IRES-ALTRO 2011
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP031101142/2016 IVA-ALTRO 2011
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP031101142/2016 IRAP 2011
- contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLILEGALE TARANTO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 550/2017

UDIENZA DEL

14/12/2017 ore 09:00

N°

752

PRONUNCIATA IL:

14/12/17

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20 APR. 2018
Il Segretario

ANTONIA LA CALANDRA
ARCA/14

Il ricorso è proposto contro [l'Agenzia delle Entrate di Taranto ed avverso l'avviso di accertamento n. TVP031101142/2016 notificato il 24-10-2016 ed attraverso il quale, per l'anno di imposta 2011 vengono richieste maggiori imposte IRES-IRAP-IVA oltre accessori, in conseguenza a componenti positivi scaturiti da importi relativi ad indagini finanziarie e determinati, secondo quanto riportato dall'Agenzia, con i criteri di cui all'art.39-comma 1-lettera d)-DPR 600/73 e ad una fattura ritenuta oggettivamente inesistente.

Il ricorrente contesta l'operato dell'Ente impositore, espone numerose ragioni con il medesimo e conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato,

L'Agenzia delle Entrate di Taranto chiamata in causa è costituita nel giudizio, conferma la validità del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso.

ESAMINATI gli atti la Commissione osserva.

L'intera attività accertativa è stata fondata solo su dati ed elementi bancari rilevati da conti correnti non intestati alla società ma a tali signori [REDACTED] e [REDACTED] (coniugi tra loro), ma ancorché soci del sodalizio societario, con gestione finanziaria delle proprie cose del tutto estranee rispetto alla stessa.

Va segnalato che le operazioni finanziarie del signor [REDACTED] non solo non corrispondono ad operazioni svolte dalla società, ma costituiscono operazioni di prelevamento e di versamento di somme vinte al gioco o prelevate per scommettere, talché per alcun motivo le stesse somme potevano rappresentare importi attribuibili alla società accertata in quanto estranea a qualsiasi personale operato del signor [REDACTED].

Agli atti di questo procedimento, per altro, lo stesso ricorrente ha dimostrato attraverso puntuali collegamenti degli importi ad assegni, l'estraneità della società e la certa appartenenza dei movimenti bancari alle ragioni del gioco della persona fisica del [REDACTED] e ciò anche perché riferito dall'agenzia che raccoglieva le scommesse.

Non vi è alcun fondamento pertanto nell'operato dell'Agenzia delle Entrate accertatrice ed il medesimo non può essere convalidato.

Con riferimento all'utilizzo da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'art.39-comma 1)-lettera d)-DPR 600/73, la Commissione ritiene essere illegittimo tale utilizzo anzitutto perché gli elementi riportati dall'Agenzia non sono derivati da irregolarità conseguenti alla ispezione delle scritture contabili.

Anzi in relazione all'anno in esame (il 2011) per lo svolgimento delle elencate attività, alla pagina 5) del P VC è stato chiaramente riportato dai rilevatori che hanno formato il PVC, "non sono emerse irregolarità relative allo svolgimento delle elencate attività svolte dalla società",

Non è stata dunque data da parte dell'Agenzia alcuna dimostrazione della non corrispondenza della contabilità alle operazioni realmente compiute dalla società medesima e l'Agenzia senza dimostrare il carattere di gravità precisione e concordanza delle presunzioni semplici riferiti agli importi delle operazioni bancarie di terzi, ha attribuito illegittimamente e senza fondatezza alle stesse (presunzioni semplici) il massimo grado di certezza facendoli divenire direttamente reddito prodotto dalla società.

L'utilizzo della norma citata è illegittimo ed infondato ed alcuna validità può essere attribuita agli imponibili determinati e ripresi a tassazione dall'accertatore.

In relazione alla fattura ritenuta inesistente a prescindere dalle ragioni delle parti come evidenziato dalla parte ricorrente l'iva risulta dichiarata e come accertato dai documenti contabili acquisiti dall'Agenzia l'importo della fattura è stato dichiarato dalla parte di conseguenza l'addebito dell'ipotizzato provento illecito doveva essere preceduto dalla sottrazione dell'importo della fattura per evitare di sommare all'importo della fattura il provento illecito, quindi una duplicazione.

La ricorrente è stata limitata nel diritto al contraddittorio espressamente previsto dallo Statuto del Contribuente. Infatti, la ricorrente, oltre a non essere stata posta nelle condizioni di controdedurre in relazione alla segnalazione, di fatto ha visto vanificato tale diritto anche laddove lo ha potuto esercitare, non ricevendo risposte alle osservazioni ex art. 12 della L. 212/2000 rivolte all'Ufficio in merito alle risultanze del pvc.

Per tutto quanto riportato, assorbente anche per gli atti di causa non specificamente trattati, la Commissione ritiene di dover condividere e confermare le richieste del ricorrente.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

La ~~TERZA~~ ^{SECONDA} Sezione della C.T.P. di Taranto, così provvede:

=== in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di accertamento impugnato;
=== liquida in favore del ricorrente le spese di questo grado di giudizio in euro cinquemila oltre IVA e cap se dovuti ed oltre all'importo del contributo unificato pagato, pone le stesse a completo carico dell' Agenzia delle Entrate di Taranto.

Così deciso il giorno 14.12.2017
Il Giudice Relatore
(Saverio Gargano)

Il Presidente
(Brandimarte Massimo)

Sentenza sottoscritta dal Presidente del Collegio,
cui il presente è stato rassegnato ai nobiliti fini
in data odierna, per impedimento assoluto
del relatore (decesso).

Taranto, 20 APR. 2018

Il Presidente

